

AGEVOLAZIONI

Dal 19 maggio le domande di accesso al credito d'imposta Società Benefit

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

Scopri di più >

L'atteso Decreto Direttoriale Mise del 04.05.2022 rende operativo il credito d'imposta Società Benefit, introdotto dall'[articolo 38-ter D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) a sostegno del sistema delle Società Benefit sull'intero territorio nazionale.

L'accesso all'agevolazione non è automatico bensì subordinato alla presentazione di **un'istanza telematica al Mise, a decorrere dalle ore 12:00 del 19.05.2022 e fino alle ore 12:00 del 15.06.2022, con irrillevanza dell'ordine cronologico di presentazione.**

L'incentivo consiste in un **credito d'imposta d'intensità teoricamente pari al 50%, entro un massimo di 10.000 euro di credito per ciascun beneficiario, delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 19.07.2020** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) **e il 31.12.2021 per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit**, ivi comprese le seguenti:

- **le spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese;**
- **le spese di assistenza professionale e consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Società Benefit.**

Il credito d'imposta è riconosciuto **fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che ne costituisce limite di spesa complessivo: pertanto il contributo effettivamente spettante potrebbe essere rideterminato in misura inferiore al 50%**, in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

L'agevolazione è concessa in regime *de minimis*, dunque ogni soggetto beneficiario è tenuto al rispetto del massimale di euro 200.000,00 previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti eccezioni:

- limite di euro 100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- limite di euro 25.000,00 nel settore agricolo;
- limite di euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'istanza per l'accesso all'agevolazione, il cui modello è disponibile in formato word in allegato al decreto direttoriale Mise del 04.05.2022, prevede l'inserimento delle seguenti informazioni:

- la **dichiarazione del possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione**;
- i **dati rilevanti ai fini del calcolo del *de minimis***, in relazione all'attività svolta in via prevalente dallo stesso, così come risultante dal certificato camerale;
- i **termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario**, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento e che può non corrispondere all'anno solare;
- aver eventualmente beneficiato di aiuti automatici e semi-automatici in regime *de minimis* attualmente non censiti nel RNA ma che dovranno essere registrati nell'esercizio finanziario corrente e nei due successivi;
- l'**importo del credito d'imposta richiesto, con ricostruzione analitica delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute**;
- in allegato all'istanza, la documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit, i titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico e copia dell'estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati.

Quanto ai requisiti di accesso all'agevolazione, di cui all'[articolo 5 D.M. 12.11.2021](#), l'istante deve dichiarare:

- **il possesso del requisito di avvenuta costituzione**, con indicazione della data di iscrizione al Registro delle imprese per imprese in forma societaria e con indicazione della data dell'atto costitutivo e dello stato di attività;
- **il sostenimento di spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit**;
- **lo svolgimento di un'attività economica in Italia, attraverso una sede principale o secondaria**;
- **di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali**;
- **di non essere destinatario di sanzioni interdittive** di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera d\), D.Lgs. 231/2001](#) e ss.mm.ii.

Quanto alle **spese ammissibili**, di cui all'articolo 7 D.M. 12.11.2021:

- **la data di emissione della relativa fattura deve essere ricompresa tra il 19.07.2020 e il 31.12.2021**;
- **il relativo pagamento deve essere stato effettuato entro la data di presentazione dell'istanza**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** in modello F24 ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) entro il limite dell'importo che verrà concesso dal Mise, tenuto conto anche dell'ammontare della dotazione finanziaria complessiva.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le **principali caratteristiche del credito d'imposta Società Benefit**:

Credito d'imposta Società Benefit ([articolo 38-ter D.L. 34/2020](#) - Decreto Rilancio)

Ambito soggettivo	Imprese di qualunque dimensione costituite o trasformate in Società Benefit
Ambito oggettivo	Spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit dal 19.07.2020 al 31.12.2021 , comprese: <ul style="list-style-type: none">le spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese;le spese di assistenza professionale e consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Società Benefit. Restano escluse le spese per imposte e tasse, mentre è ammissibile l'Iva solo se rappresenta un costo effettivo non recuperabile.
Intensità della misura	Credito d'imposta: 50% delle spese suddette.
Caratteristiche del credito	Massimale di credito: euro 10.000 per impresa. Dotazione finanziaria complessiva: 7 milioni di euro. <ul style="list-style-type: none">Accesso subordinato all'invio di istanza al Mise;Utilizzo esclusivo in compensazione;Agevolazione concessa in regime <i>de minimis</i>.
Termini di presentazione istanza	Dalle ore 12:00 del 19.05.2022 fino alle ore 12:00 del 15.06.2022.